

41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521¹⁾ Modificazioni alle tabelle numeri 2, 10, 11, 17, 18, 21 e 22 allegate al [decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752](#) in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego

1)Pubblicato nella G.U. 24 dicembre 1987, n. 300.

Art. 1

(1) La delega conferita al commissario del Governo per la provincia di Bolzano con l'articolo 3 del [decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571](#), deve intendersi riferita anche alle assunzioni fuori concorso e alle immissioni in ruolo di personale, nonché all'adozione ed emanazione di tutti gli altri atti che sono o saranno attribuiti alla competenza delle amministrazioni centrali dello Stato e degli organi centrali delle amministrazioni e delle aziende dello Stato ad ordinamento autonomo, concernenti il personale di cui al primo comma dell'articolo 8 del [decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752](#).

(2) Si intendono, altresì, attribuiti alla competenza del commissario del Governo i provvedimenti di assunzione fuori concorso od immissioni in ruolo demandati dalla legge statale agli organi delle amministrazioni periferiche dello Stato e delle amministrazioni e delle aziende dello Stato ad ordinamento autonomo.

(3) Il commissario del Governo applica le norme sullo stato giuridico dei dipendenti dello Stato e le norme comunque concernenti l'assunzione di personale statale e, per il personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni ad ordinamento autonomo, le norme previste dai rispettivi stati giuridici, ferme restando le disposizioni contenute nel [decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752](#), e successive integrazioni e modifiche.

(4) Restano salve le competenze, diverse da quelle conferite al commissario del Governo, attribuite o che potranno essere attribuite, con legge, alle amministrazioni periferiche dello Stato, ed agli organi periferici delle amministrazioni e delle aziende dello Stato ad ordinamento autonomo.

Art. 2

(1) I provvedimenti adottati dal commissario del Governo, riguardanti il personale delle amministrazioni dello Stato, sono sottoposti al controllo degli organi locali, siti in Bolzano, della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.

(2) Agli stessi organi sono sottoposti gli atti riguardanti il personale dei ruoli locali dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - A.N.A.S.

(3) I provvedimenti adottati dal commissario del Governo, riguardanti il personale delle aziende e delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, sono sottoposti al controllo degli organi di dette aziende secondo le modalità e le prescrizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 3

(1) Il disposto dell'articolo 9 del [decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752](#), si applica anche al personale di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 dello stesso decreto.

Art. 4

(1) L'ultimo comma dell'articolo 4 del [decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752](#), riprodotto al penultimo comma dell'articolo 4 del [decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327](#), è soppresso e non si applica, inoltre, nei confronti di

SOMMARIO

PARTE SECONDA LEGGI E DECRETI

ANNO 1976

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 luglio 1976, n. 752

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego (pubblicato nella G. U. della Repubblica 15 novembre 1976, n. 304) pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 agosto 1976, n. 667

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di scuola materna nella provincia di Trento (pubblicato nella G.U. della Repubblica 28 settembre 1976, n. 258) pag. 21

INHALTSVERZEICHNIS

ZWEITER TEIL GESETZE UND DEKRETE

JAHR 1976

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REPUBLIK
vom 26. Juli 1976, Nr. 752

Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol auf dem Sachgebiet des Proporz in den staatlichen Ämtern in der Provinz Bozen und der Kenntnis der beiden Sprachen im öffentlichen Dienst (Kundgemacht im Gesetzblatt der Republik vom 15. November 1976, Nr. 304) . . . Seite 3

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REPUBLIK
vom 12. August 1976, Nr. 667

Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol auf dem Sachgebiet der Kindergärten in der Provinz Trient (Kundgemacht im Gesetzblatt der Republik vom 28. September 1976, Nr. 258) Seite 21

Art. 4

Le commissioni sono presiedute da un commissario appartenente al gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene l'esaminando. I due commissari che svolgono le funzioni di presidente sono indicati nel decreto di cui al precedente art. 3.

Per superare l'esame il candidato deve ottenere la maggioranza dei voti dei componenti della commissione.

Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue, riferite alle varie carriere.

La destinazione ad una funzione pertinente ad una carriera superiore comunque denominata è subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente alla suddetta carriera.

Gli attestati hanno la validità di sei anni.

Art. 4

In den Kommissionen führt ein Kommissionsmitglied den Vorsitz, das der anderen Sprachgruppe als der des Prüflings angehört. Die zwei Kommissionsmitglieder, die das Amt des Vorsitzenden ausüben, werden in dem Dekret nach dem vorstehenden Art. 3 angegeben.

Um die Prüfung zu bestehen, muß der Bewerber die Stimmenmehrheit der Kommissionsmitglieder erlangen.

Die Kommissionen stellen Bescheinigungen über die Kenntnis der beiden Sprachen, bezogen auf die verschiedenen Laufbahnen, aus.

Die Betrauung mit Amtsbefugnissen einer wie immer benannten übergeordneten Laufbahn erfordert den Besitz der Bescheinigung über die dieser Laufbahn entsprechende Kenntnis der beiden Sprachen.

Die Bescheinigungen gelten sechs Jahre.